

**N. 374/2017 RG**

**Tribunale Ordinario di Urbino**

All'udienza del 18/10/2018 sono presenti personalmente la ricorrente [REDACTED] con l'Avv. Mazzanti in sostituzione dell'Avv. Torcicollo e per la parte resistente il funzionario [REDACTED], i quali completano la discussione, richiamando gli atti.

La dottoressa Franco deposita dispositivo di sentenza 28.9.2018 del Trib. Cuneo e sentenza Trib. Vicenza 25.9.2018, che il giudice acquisisce, opponendosi alla acquisizione l'Avv. Mazzanti.

La dott.ssa Franco precisa che nelle note si fa riferimento a mansioni superiori della ricorrente che è capo servizio con un incarico specifico che rientra nella qualifica riconosciuta, per cui non vi è sanatoria di mansioni superiori come invece sostenuto dalla controparte.

Il giudice pronuncia dispositivo di sentenza di cui dà lettura.



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO**

in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Andrea Piersantelli pronuncia il seguente dispositivo di

**S E N T E N Z A**

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 374/2017 promossa da:

[REDACTED], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Urbino

- RICORRENTE -

CONTRO

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa Petraglia Clorinda e dal funzionario Franco Rosa, entrambe in servizio presso la Galleria Nazionale delle Marche in



Urbino, Piazza Rinascimento n. 13, ivi domiciliato

- RESISTENTE -

Pronunziando in via definitiva, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio tra le parti:

- respinge il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Motivazione entro sessanta giorni.

Urbino, 18 ottobre 2018

Il giudice  
Andrea Piersantelli

